



COMUNE DI SCIARA
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

**Adottato : Deliberazione di CC N° 12 del 29/5/2009
ESECUTIVO
Dal 5/8/2009**

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dall'art.4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 2

Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
 - a. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

- d. accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
 - e. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
- a. I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dall'art.4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Sciara è così composta:
 - a. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b. dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c. dal dirigente medico dell'Azienda USL n. 6 o da un medico dallo stesso delegato;
 - d. dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e. dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f. da un esperto di elettrotecnica;
 - g. da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.
2. A loro richiesta possono far inoltre parte della commissione:
 - a. un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. Per ogni componente della commissione di cui al comma 1 lett. f e g e di cui al comma 2 è previsto un supplente.
4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
5. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rinominabili.
6. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non

più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 4

Nomina della Commissione

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, ove previsto, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui all'art.3 comma 2, avviene su designazione di una terna di nomi proposti dalle organizzazioni interessate. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, i tre nominativi. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti, ove nominati.

5. Un dipendente comunale almeno di cat. C, scelto dal Sindaco, ed indicato nello stesso provvedimento di nomina della CCVLPS, svolgerà le funzioni di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5

Convocazione

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al presidente, anche per il tramite del segretario, e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6

Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta.
3. Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
7. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti la CCVLPS; Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori, nonché l'assenza dei membri aggregati, non inficia la validità della riunione.
8. Ai componenti la commissione si applicano le cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile.
9. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della CCVLPS si intende validamente espresso nel caso in cui il componente assente provveda, prima o nel corso della seduta, a far pervenire il proprio parere per iscritto.
10. La commissione delibera validamente se il voto è espresso da oltre la metà dei suoi componenti.
11. La commissione validamente deliberante si esprime a maggioranza.
12. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 7

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

ART. 8

Spese di funzionamento della Commissione

1. Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista e stabilita per i consiglieri comunali, con l'esclusione dei funzionari comunali titolari di P.O. ex art. 24 DLgs 165/01. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con i mezzi pubblici o nel caso di utilizzo di mezzo proprio secondo il criterio del rimborso di 1/5 del costo della benzina verde per chilometro percorso. Le distanze chilometriche, intercorrenti con Sciara, sono quelle indicate nella tabella chilometrica redatta dalla Provincia Regionale di Palermo.
2. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata e quindi deve essere prodotta ricevuta di versamento al segretario della commissione, prima del sopralluogo.

ART. 9

Richieste di intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione deve essere chiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta domanda deve essere presentata al Comune:
 - a. almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b. almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
2. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento chiesta, le modalità e le formalità da osservare e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).
3. la CCVLPS esprime il parere entro 15 giorni dalla presentazione della domanda correttamente inoltrata con la documentazione prevista e chiesta. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di interruzione dei termini per carenze documentali riscontrate dalla CCVLPS o per approfondimenti o chiarimenti di aspetti oscuri della pratica che impediscano l'espressione del parere richiesto.
4. In caso di inottemperanza all'invito di integrazione o di chiarimento della documentazione prodotta, la domanda è dichiarata irricevibile.
5. Alle decisioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

ART. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto Comunale.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare

che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 11

Pubblicità aggiuntiva

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90 il presente Regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del Comune www.comune.sciara.pa.it per la libera consultazione a chiunque vi abbia interesse.

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Art. 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS

Art. 4 - Nomina della Commissione

Art. 5 - Convocazione

Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

Art. 8 - Spese di funzionamento della Commissione

Art. 9 - Richieste di intervento della Commissione

Art.10 - Entrata in vigore

Art.11 - Pubblicità aggiuntiva